

Circolare n°210771 del 20 giugno 2000

Oggetto:

Disposizioni applicative del Regolamento (CE) 3901/92 relativo all'aiuto al riporto

In corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

pesca-dr@politicheagricole.it

(indirizzi ommisis)

Con i Regolamenti (CEE) 3759/92 e (CE) 3901/92 e con i successivi regolamenti CE 3515/93, (CE) 1337/95 e (CE) 963/99 sono state stabilite le norme che prevedono la concessione di un aiuto al riporto alle Organizzazioni di produttori che abbiano effettuato ritiri dei prodotti di cui all'Al. 1 A e D ed E (successivamente integrati dall'allegato 1 del Reg. 1337/95), in particolare sardine e acciughe, e che, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Reg. 3901/92 li abbiano sottoposti o fatti sottoporre entro 48 ore dal loro ritiro dal mercato alle trasformazioni di cui all'art. 14 par. 4) del Reg. CEE 3759/92, e cioè:

- congelamento e conservazione dei prodotti interi, o senza visceri, con testa o tagliati;
- filettatura, congelamento e conservazione;
- salatura e conservazione dei prodotti interi, senza visceri o con testa, tagliati o filettati;
- essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati.

Per poter beneficiare di tale aiuto è necessario che:

- le differenti operazioni di trasformazione rispondano alle condizioni di cui all'art. 3, par. 2 del Reg. 3901/92;
- i prodotti, dopo essere stati trasformati in maniera definitiva, soddisfino a determinate condizioni minime di magazzinaggio e di reimmissione sul mercato secondo le modalità previste dall'art. 4 del Reg. CE 3901/92.

L'aiuto è concesso solo per un periodo di 6 mesi secondo le modalità stabilite dall'art. 5, del Reg. 3901/92 e per un quantitativo di prodotto considerato che non ecceda il 6% del quantitativo del prodotto medesimo messo in vendita nello stesso anno.

Le Organizzazioni di produttori potranno ricorrere a questa forma di intervento tutte le volte che il prezzo di mercato risulterà inferiore al prezzo di ritiro e beneficeranno di un contributo sino alla concorrenza dei quantitativi sopraindicati.

L'importo dell'aiuto non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio.

Ai fini del controllo del regolare svolgimento delle operazioni per cui si richiede il contributo dovranno essere ricostituite a cura delle Capitanerie di Porto competenti per territorio, ai sensi del Reg. 3901/92, art. 6, Commissioni di controllo così composte:

- un rappresentante della Capitaneria di Porto competente per territorio;
- un veterinario della A.S.L. locale o, in alternativa, un biologo;
- un rappresentante della Organizzazione di produttori.

Le operazioni di controllo avranno validità anche qualora la Commissione operi con due soli componenti e potranno essere effettuate in qualsiasi momento – previo preavviso – eventualmente presso l'impianto ove avvengono le operazioni di congelamento (o salatura o essiccazione).

Le Commissioni di controllo sono incaricate di accertare e certificare sul modello 1/PESCA (come da fac-simile allegato) la conformità del prodotto alle norme relative alla specie, categoria di freschezza e dimensione, curando di apporre su ciascuna cassetta di prodotto ritirato per il quale

avranno rilasciato il modello 1/PESCA, un'etichetta con l'indicazione a lettere maiuscole "RITIRI PER RIPORTI – PARTITA N. DEL"

Il responsabile dell'impianto di trasformazione dovrà certificare che l'impianto ove avvengono le operazioni soddisfi alle seguenti condizioni:

- il congelamento del prodotto deve avvenire in impianti appropriati raggiungendo una temperatura di -18° C nella parte centrale entro un termine massimo di 5 ore;
- la salatura deve essere effettuata mediante un trattamento che garantisca che il tenore di sale del prodotto trasformato sia almeno pari all'8%;
- l'essiccazione deve essere effettuata in modo che il tenore di acqua del prodotto trasformato non superi il 40%.

Per quanto concerne il controllo sulle categorie di freschezza e di calibro del prodotto si fa riferimento all'art. 12 del Reg. (CE) 2406/96, relativo agli adempimenti specifici di esperti designati a tal fine dalle Organizzazioni di produttori, nelle Commissioni di controllo.

Ai fini del controllo, le Organizzazioni beneficiarie dell'aiuto terranno una contabilità di magazzino. Alle Commissioni è data facoltà di accesso a detta contabilità per verificare la tenuta e la rispondenza alle operazioni effettuate.

Le Organizzazioni di produttori comunicheranno mensilmente all'A.G.E.A. ex A.I.M.A. le seguenti informazioni:

- i quantitativi ritirati dal mercato e destinati a beneficiare del premio di riporto, distinti per categorie di prodotto;
- il nome e l'indirizzo delle imprese che sottopongono i prodotti a una o più delle operazioni di trasformazione;
- se del caso, il numero della bolletta di consegna dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione;
- il tipo di trasformazione scelto;
- i quantitativi di prodotto distinti per specie, che sono stati trasformati;
- per ciascuna partita venduta, il numero, la data della fattura, il quantitativo del prodotto trasformato e la data di vendita;
- la data di inizio e fine delle operazioni di congelamento o di trasformazione.

A fine anno le Commissioni riepilogheranno sul modello B/Pesca (v. modello allegato) la situazione complessiva relativa al prodotto ritirato e trasformato per cui si chiede il premio di riporto. Tale modello riepilogativo costituirà il presupposto per poter beneficiare dell'aiuto. Annualmente le Organizzazioni di produttori presenteranno alle competenti Capitanerie di porto la domanda di premio di riporto contenente le seguenti indicazioni:

- i quantitativi di prodotti freschi, distinti per specie, sottoposti a trasformazione, nonché il tipo di trasformazione scelto;
- la data di ritiro del prodotto in causa;
- i quantitativi totali messi in vendita e ritirati dal mercato durante la campagna di pesca;
- il nome e l'indirizzo della Organizzazione di produttori richiedente e dell'impresa che ha trasformato il prodotto in causa;
- la data di congelamento o l'inizio e la fine del periodo durante il quale sono state effettuate le operazioni di trasformazione;
- i quantitativi di prodotti trasformati ottenuti, distinti per operazione di trasformazione;
- la durata del magazzinaggio dei prodotti trasformati;
- se del caso, il numero della bolletta di consegna dei prodotti conferiti a un'industria di trasformazione;
- per ciascuna partita venduta, il quantitativo nonché il numero e la data della fattura e la data di vendita.

La domanda di versamento dell'aiuto al riporto è presentata dall'Organizzazione di produttori, tramite la Capitaneria di porto, all'A.G.E.A. ex A.I.M.A. per la successiva fase istruttoria, entro sei mesi a decorrere dalla fine della campagna di pesca.

Ai fini della corresponsione del contributo, il tasso di conversione da applicare è quello stabilito dall'art. 1 punto 3) DEL Reg. CE 963/99.

Le presenti disposizioni saranno in vigore sino al 31 dicembre 2000, tenuto conto che a decorrere dal 1.1.2001, entrerà in vigore la nuova disciplina del premio di riporto, in esecuzione del nuovo regolamento di base 104/2000 la cui entrata in vigore è pure prevista il 1.1.2001.

IL DIRETTORE GENERALE: Giuseppe AULITTO

MODELLO 1/PESCA

N.

INTERVENTO SUL MERCATO DEI PRODOTTI DELLA PESCA (Regolamento CEE n. 3759/92)

PRODOTTO RITIRATO DALLA O.P.

NEL CENTRO DI RITIRO DI IL GIORNO

SPECIE DEL PRODOTTO

SPECIE	CATEGORIA DI FRESCHEZZA E DIMENSIONE	QUANTITA' RITIRATE KG.			TIPO DI TRASFORMAZIONE E INDICAZIONE DELLA DITTA TRASFORMATRICE
		CASSETTE N.	KG	PER RIPORTI KG.	

....., Li

IL RAPPRESENTANTE DELLA O.P. PESCA

.....

LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

.....

.....

.....

INTERVENTO SUL MERCATO DEI PRODOTTI DELLA PESCA (Reg. CEE n. 3759/92)

SITUAZIONE RELATIVA ALL'ANNO DEI RITIRI E DELLE DESTINAZIONI PER RIPORTI

EFFETTUATI DALLA O.P.

SPECIE	CATEGORIA DI FRESCHEZZA E DIMENSIONE	QUANTITA' RITIRATA PER RIPORTI		DESCRIZIONE DELLA TRASFORMAZIONE E INDICAZIONE DELLA DITTA	DURATA DEL MAGAZZINAGGIO
		CASSE N.	KG.		
(Distinte per partite)					

....., Li

IL RAPPRESENTANTE DELLA O.P. PESCA

.....

LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

.....

.....

.....